



DECRETO “CURA ITALIA”: LE MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT

La Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 ha pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, avente per oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Il decreto contiene molte misure che riguardano direttamente o potenzialmente, il mondo dello sport.

In particolare meritano di essere approfondite quelle relative alla:

- 1) Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 61 e 62);**
- 2) Sospensione versamenti atti impositivi (art. 67 e 68);**
- 3) Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95);**
- 4) Indennità collaboratori sportivi (art.96)**
- 5) Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art. 106)**

1) Art. 61 e 62- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Le Associazioni e società sportive, i soggetti che gestiscono palestre, impianti sportivi, stadi, club e strutture per danza, centri fitness e culturismo, piscine e centri natatori, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle imposte:

La sospensione riguarda:

- ritenute;
- contributi previdenziali/assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria;
- IVA in scadenza a marzo 2020.



I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

Attenzione: la sospensione non riguarda, salvo ulteriori, diversi chiarimenti o interventi i versamenti:

- IVA mensile di Marzo che scade il 16 aprile;
- IVA mensile di Aprile e primo trimestre (compresi soggetti in regime di L. 398/1991) che scade il 16 maggio.

Lo stesso articolo 62 dispone la **sospensione di tutti gli adempimenti tributari** – anche dichiarativi - che

scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**.

Ad esempio, **rientrano nel differimento** in esame:

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), la cui scadenza ordinaria sarebbe il 30.04.2020;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.05.2020);
- l' "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.04.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio, marzo ed aprile nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020.

Tra gli adempimenti oggetto di differimento, di particolare interesse del mondo sportivo ed associativo, rientra anche l'**invio del Mod. EAS "integrativo"** la cui scadenza originaria è fissata al 31/03/2020 per comunicare eventuali variazioni dei dati – rispetto a quanto indicato nel modello EAS originario – avvenute nel corso dell'anno 2019.

NON è invece soggetto a rinvio – per espressa previsione dell'art. 62 – l'invio delle certificazioni uniche (CU) che rimangono fissati alla data del 31/03/2020.



2) Art. 67 e 68 Sospensione per il pagamento di atti impositivi

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall'8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nel predetto periodo quindi è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva come ad esempio la liquidazione automatica della dichiarazione per alcune tipologie di atti impositivi sono sospesi i termini di versamento

Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito: dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP e tributi locali, nonché i termini di versamento delle cartelle di pagamento. Vi sono dubbi in merito ai termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente chiede all'Agente della riscossione a fronte di carichi già affidatigli, nonché in merito alle rate da accertamento con adesione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020.

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS.

Cartelle di pagamento: dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento che andranno effettuati entro il mese successivo al termine di sospensione quindi entro il 30.06.2020; ciò significa che ad esempio se una cartella di pagamento è stata notificata il 20 gennaio 2020 il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni quindi entro il 20 Marzo 2020 bensì entro il 30 giugno 2020.

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.



Avvisi bonari: emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione. Quindi i pagamenti vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste

Altri atti impositivi: la sospensione dal 8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito Inps e le cartelle di pagamento. Ogni altro atto è fuori dalla sospensione.

Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.



3) Art. 95 - Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

La norma intende agevolare le associazioni sportive dilettantistiche, dalle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche e dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione che operano sull'intero territorio nazionale consentendo loro di non procedere fino al 31 maggio 2020 al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici Dello Stato e degli enti territoriali che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per i motivi legati all'emergenza sanitaria.

I versamenti sospesi saranno effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Attenzione: la sospensione non riguarda tutti i canoni di locazione ma soltanto i canoni di locazione/affidamento dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici concessi da Stato, Comuni, Province, Regioni; negli altri casi, quando i soggetti sportivi hanno in essere un ordinario contratto di locazione con privati, persone fisiche o società, o con altri enti si dovrà ricorrere alle normali regole civilistiche valutando caso per caso l'opportunità trovare un accordo di sospensione e/o riduzione parziale del canone ovvero di altro genere con il proprietario/locatore.

4) Art. 96 - Indennità collaboratori sportivi

Tra le misure a sostegno del mondo sportivo, l'articolo 96 prevede un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 "presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche" di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Cerchiamo di fare chiarezza, limitandoci ad analizzare il contenuto dell'art 96

- 1. L'indennità di cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.*
- 3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.*
- 4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.*
- 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

Come più volte ripetuto, per essere applicabile l'art. 96 ha bisogno **dell'emanazione di un decreto** da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, **da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ovvero entro il 1 aprile**, con il quale saranno stabilite le modalità con le quali presentare domanda per usufruire di tale beneficio, che sarà erogato da Sport e Salute S.p.a.

I soggetti interessati

L'articolo fa riferimento ai *“ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*

Ci si riferisce quindi a coloro che percepiscono “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (omissis) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.”

Tale disposizione, si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di federazioni nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Con riferimento alle collaborazioni amministrativo gestionali occorrerà capire se si rende necessario che sia stata correttamente effettuata la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territorialmente competente ed istituito il LUL (libro unico del lavoro).

Si ricorda, infatti, che tali collaboratori sono qualificati dal legislatore quali titolari di “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale” e, in quanto tali, attratti dagli adempimenti burocratici previsti dall'Inps per tali tipologie di rapporti.

I requisiti richiesti

- che il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett.m) sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- che il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.



Il richiamo ai redditi di lavoro consente di ritenere che la possibilità di ricevere il contributo sia compatibile con il possesso di redditi di altra natura come ad esempio redditi da terreni, fabbricati e finanziari ma tale ipotesi dovrà essere chiarita dal decreto.

Salvo diverse indicazioni, alla domanda non andranno allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti ma un'autodichiarazione con la quale il richiedente attesta a pena di falso la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. I documenti idonei a documentare quanto dichiarato dovranno essere conservati in modo da essere esibiti in caso di controlli.

Il contributo ricevuto dal collaborato sportivo non concorrerà alla formazione del reddito nè si cumulerà con gli altri proventi ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR percepiti nell'anno ai fini della verifica del superamento del tetto di esenzione di euro 10.000 previsto dall'articolo 69 del TUIR, né pare sia soggetto a tassazione di alcun tipo.

La presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata alla società Sport e Salute Spa cui verranno messi a disposizione i fondi destinati e che procederà alla valutazione delle pratiche e alla liquidazione dei contributi ai beneficiari. Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo (data di pubblicazione del decreto "Cura Italia"). Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo

Nell'attesa del decreto, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 96 del Decreto, è previsto che:

- le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione
- le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni

Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell'associazione/società sportiva.



Cosa fare nel frattempo

In attesa di sapere quali saranno le modalità di presentazione delle domande si possono fornire oggi alcuni consigli utili ai collaboratori sportivi:

1 – avere a disposizione una copia della lettera di incarico o contratto di collaborazione sportiva regolarmente sottoscritto o una attestazione da parte del legale rappresentante del sodalizio della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23.02.2020.

2 – verificare se l'ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23/02/2020 sia regolarmente iscritta al Registro CONI (per verifica <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>). Si ricorda che per quanto riguarda le Federazioni sportive e gli Entri di Promozione sportiva il riconoscimento avviene direttamente dal CONI e non attraverso l'iscrizione al registro delle associazioni e società sportive.

3 – Attivare una PEC personale al fine di velocizzare la presentazione della domanda, non essendo al momento chiare le modalità di presentazione e se l'invio dell'autocertificazione possa essere fatto anche da un soggetto terzo per conto del collaboratore sportivo (consulente/intermediario o ente sportivo di appartenenza).

4 – Conservare la documentazione al fine di poter comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione nel caso di eventuali successivi controlli.

ATTENZIONE

Sport e Salute SPA ha precisato che alla data del 23 marzo 2020, non essendo ancora stato emanato il relativo decreto, non esiste alcun modulo di presentazione della domanda o format di autocertificazione e che, per presentare la domanda, occorrerà attendere le modalità che la società Sport e Salute pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

La società ha comunque attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu



5) Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

L'art. 106 prevede che le società sportive di capitali (e quindi anche per le SSD a r.l.) possano convocare la propria assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'art. 35 prevede lo slittamento alla data del 31/10/2020 per l'approvazione dei bilanci per le onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, anche in deroga alle previsioni statutarie.

Non è invece prevista alcuna disposizione di rinvio del termine di presentazione dei rendiconti/bilanci delle associazioni sportive dilettantistiche diverse dalle ONLUS, ODV, APS in quanto i termini di approvazione del bilancio/rendiconto per le ASD sono regolati dallo statuto e non previsti per legge.

Normalmente negli statuti è indicato un termine che, in virtù dello stato di emergenza del Coronavirus e dei provvedimenti conseguenti, non potrà essere certamente rispettato anche tenendo conto di quanto previsto D.P.C.M. 9 marzo 2020 - il c.d. decreto #iorestoacasa - che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico fino al 3 aprile.

Si vedrà prossimamente, a seguito dell'evolversi della crisi epidemiologica se e quali misure restrittive saranno prorogate, considerando comunque che lo stato di emergenza dichiarato con provvedimento del 31 gennaio scorso ha, per ora, una durata di sei mesi e dunque è facilmente prevedibile una proroga delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.



Si ritiene, pertanto, per le associazioni che prevedono nello statuto il termine del 30 aprile per la convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2019 possibile il rinvio dell'approvazione del bilancio/rendiconto, considerato che lo stato di emergenza e le limitazioni imposte dalle autorità, possano **giustificare il mancato rispetto delle disposizioni statutarie**, laddove l'approvazione del rendiconto ricada nel periodo di vigenza delle limitazioni e comunque nel periodo emergenziale.

L'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) potrà perciò provvedere, con un apposito verbale di riunione effettuato telefonicamente (dove non possibile con un provvedimento del Presidente dell'Associazione), disporre il rinvio del termine dell'approvazione motivandolo con i divieti imposti dalla legge.

Per quanto concerne le specifiche disposizioni dettate dalla L. 289/02 per le associazioni sportive dilettantistiche e dall'art.148 del D.P.R. 917/86 per le agevolazioni fiscali a favore degli enti associativi, pongono l'obbligo di redazione del bilancio / rendiconto ma non ne fissano i termini per l'approvazione, pertanto, il termine del 30 aprile vige, per la normativa fiscale, al momento, solo per la predisposizione del rendiconto e non per la sua approvazione.